

L'assemblea: le origini e per saperne di più

L'ecclesia

Nella Grecia dell'età classica, l'**ecclesia** era l'assemblea del popolo (in greco: *Εκκλησία*, ecclesia, significava assemblea), cui spettava deliberare in merito alle questioni più importanti dello stato.

A Sparta l'assemblea popolare era detta "apella"; nelle città doriche "alia", e in altre polis "agorà" (la piazza, ovvero il luogo dove essere avevano luogo).

Funzioni

All'assemblea, nella democrazia ateniese, competevano svariati compiti:

- le relazioni estere: era l'organo che poteva legiferare sulla pace, la guerra, le alleanze; inoltre nominava gli ambasciatori.
- Il potere legislativo: non aboliva o approvava nuove leggi, ma legiferava attraverso decreti.
- Il potere giudiziario: è il controllo del potere esecutivo, con la nomina di tutti i magistrati.

Partecipazione all'ecclesia

Per far parte dell'ecclesia bastava essere cittadino ateniese (Pericle stabilì, con una legge del 450 a.C., che era da considerare cittadino solo chi fosse nato da padre e madre ateniesi) ed essere maggiorenne (la maggiore età si acquisiva a diciotto anni, per via dell'iscrizione sui registri del demo).

Allo scopo di favorire l'affluenza dei cittadini meno abbienti, nell'ecclesia di Atene i partecipanti ricevevano un obolo, un gettone di presenza, in grado di poter ripagare il cittadino di una giornata di lavoro persa. L'assemblea, la cui convocazione era riservata alla bulé, era presieduta dai pritani. Tutti i cittadini avevano pari diritto di parola (isegoria) e avevano pari diritti giuridici (isonomia); la votazione avveniva per alzata di mano o per acclamazione; a scrutinio segreto solo in situazioni limite.

Fonte: wikipedia [<http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36612649>]

La Vicinia

La **Vicinia**, o **Assemblea dei Vicini** era una organizzazione socio-politico-amministrativa diffusa nella Lombardia orientale e Slavia Veneta, paragonabile con le *Almenden* (Patriziato) in Svizzera, le *Università agricole* in Emilia-Romagna, Università agrarie in Lazio e le Regole del Cadore e dell'Ampezzano o la Magnifica Comunità di Fiemme e altre Regole in Trentino. In Slavia Veneta erano chiamate *sosednja*.

Il suo nome deriva da *vicus-i*, il latino per villaggio, dal quale si analogizza l' *assemblea dei villani*, ovvero degli abitanti della *villa*.

Le vicinie della Val Camonica

I *Vicini* (*Visi* in dialetto camuno) sono conosciuti anche come *Vicini et Consortes* (vicini e consorziati) od *Antichi Originari* (Antichi Originarij), contrapposti ad *Nuovi Originari*. Il termine *Terrazzani* è riferito ancora ai vicini, soprattutto a partire dal XV secolo. Questa parola indicava gli coloro che avevano bonificato il terreno montuoso costruendo dei terrazzamenti.

Storia

Si suppone che le Vicinie si sviluppino a partire dalla caduta dell'Impero romano iniziando la gestione dei *compasqua*, *Bona comunalia* o *vicinalia*, i campi e boschi comuni marginali all'abitato in uso a beneficio di tutti, sebbene nulla vieti di pensare ad istituzioni molto più antiche, forse anche preistoriche.

Con l'arrivo dei Longobardi in Valle Camonica viene assimilato dalle popolazioni locali l'uso della fara, un tipico insediamento di clan familiari germanici, che gestivano in comunità un particolare territorio assegnatogli.

La prima notizia della loro esistenza è segnalata nella contesa del monte Negrino tra gli abitanti di Borno e quelli della Val di Scalve il 12 novembre 1018: *24 buoni homines de Burno (...) testimoni ed assistenti ai giudizi cittadini e rappresentanti gli abitanti (vicini et consortes) di Borno*.

Facevano parte della vicinia i capifamiglia (*capifuoco*) delle famiglie originarie del paese con più di 25 anni. Tra gli abitanti *Originari* sorgevano due gruppi: i *facientes focum*, che non avevano nulla di proprio, e i *facientes aestimum*, con proprietà privata; entrambi avevano comunque potere deliberativo.

Ne erano esclusi i nobili, gli ecclesiastici, gli stranieri e perfino le famiglie "immigrate" dai paesi vicini. Soltanto nel 1764, con deliberazione del governo veneto il *foresto* sarà ammesso tra gli originari, se aveva almeno 50 anni di residenza in loco (poi ridotti a 20).

Le vicinie saranno abolite da Napoleone col decreto italoico del 25 novembre 1806 e sostituite dalle amministrazioni comunali. I *Bona comunalia* vennero incamerati dai comuni. Una parte di questi beni, quelli relativi a legati testamentari per opere di carità o di utilità sociale (per esempio: distribuzione pubblica del sale, mantenimento di sacerdoti, mantenimento di maestri, ecc.) furono gestiti dagli enti comunali preposti: prima le congregazioni di carità, poi gli enti ECA (ente comunale di assistenza).

È tuttavia da precisare che, in alcuni casi, i *comunalia* non furono incamerati dai comuni, bensì passarono in proprietà a vere e proprie società "per azioni" ante litteram (aperte, cioè, a chiunque acquistasse le relative quote sociali,

misurate in *carati*). Allo stato attuale delle conoscenze, non è chiaro perché ciò sia avvenuto in alcuni casi e non in altri: l'ipotesi più ragionevole è che tali vicinie abbiano adottato la nuova forma societaria durante il breve periodo che intercorse fra la proclamazione della Repubblica Cisalpina (1797) e la sopracitata legge napoleonica.

Alcune di queste società esistono tuttora e funzionano secondo gli antichi statuti, per esempio la "Società Monte Pizzone Antichi Originari" di Monti di Rogno (statuto del 1799), che possiede beni immobili e diritti di sfruttamento sui territori boschivi del Monte Pizzone in comune di Rogno.

In altri casi, come Cedegolo si segnalano numerose vertenze fra le autorità civili che volevano indemanare i beni, e gli originari, che pretendevano di mantenerne il possesso.

Agli inizi del Novecento una sentenza del tribunale di Breno (1904) riconobbe nuovamente la personalità giuridica delle associazioni di abitanti dette vicinie. Ciò diede la possibilità a varie vicinie di ricostituirsi nel tempo, ottenendo in restituzione i beni dai comuni. Il fenomeno della ricostituzione è proseguito dai primi anni del XX

secolo ai nostri giorni. È tuttavia da osservare che i nuovi enti "vicinia" non hanno più alcuna funzione politica e amministrativa, ma sono stati ricostituiti solo per gestire in modo diretto i legati testamentari o i beni legati a fini di utilità sociale. Ciò accadde, in particolare, per le vicinie aventi scopo di mantenere sacerdoti (parroci, cappellani, ecc.): un esempio è la Vicinia di Bessimo, il cui scopo originario principale era l'amministrazione del beneficio per il sostentamento del curato di Bessimo.

In pochi casi, dopo la soppressione degli enti ECA (anni '70) si ricostituirono anche vicinie per perpetuare la distribuzione pubblica del sale. Un esempio di questo ente si ritrova nell'attuale *Vicina di Rogno per la dispensa del sale agli antichi originari*, vicinia che amministra i beni (immobili, enfiteusi, livelli) e distribuisce parte dei proventi ogni anno sotto forma di sale ai propri membri, che sono di diritto i soli capifamiglia maschi portanti tre precisi cognomi, e residenti in Rogno e Bessimo Inferiore.

È infine da menzionare che il 29 luglio 1986, con un decreto del ministero dell'interno, quello che rimaneva delle vicinie aventi come fine principale (anche non unico) il mantenimento di sacerdoti, venne incamerato nell'Istituto del Sostentamento al Clero della Diocesi di Brescia.

L'assemblea

L'assemblea della vicina si riuniva dalle cinque alle sei volte all'anno. Era solitamente convocata tramite il suono delle campane oppure quello della *tabula pulsata* (una specie di tamburo). Era valida se vi era la partecipazione dei due terzi (o della maggioranza) dei vicini.

Il luogo dell'incontro era solitamente un portico oppure un edificio comunale; nella bella stagione anche una spianata od un quadrivio in aperta campagna.

Si iniziava con l'invocazione a Dio, a volte anche con una messa, e poi si discuteva di diversi argomenti, solitamente:

- l'uso civico dei pascoli e degli alpeggi;
- lo sfruttamento delle miniere;
- le prestazioni gratuite per la manutenzione di strade, rifacimento di argini, di ponti, etc;
- il taglio dei boschi per la legna da ardere o del legname per uso domestico onde ricavarne prati o pascoli;
- l'usufrutto di beni indivisi per antica tradizione o accordi orali;
- penalità per danni arrecati dal bestiame incustodito e tasse da corrispondere a tutti per il bene comune;
- elezione di personale addetto ai servizi pubblici.

Le votazioni avvenivano con delle *balòte*, pallottole, bianche per il voto positivo, nere per quello negativo.

La partecipazione era inizialmente obbligatoria, tanto che chi non era presente veniva multato; erano però giustificati gli anziani e gli infermi. Allo stesso modo erano multati pesantemente coloro che, scelti dalla votazione, si rifiutavano di assumere la carica.

Era fatto divieto di portare alla vicina armi, bastoni e qualsivoglia altro elemento offensivo.

Tra gli Antichi Originari di Prestine si consideravano *teste* gli uomini con più di 13 anni, e quelli di età inferiore, comprese le donne, *anime*.

Le cariche

Le cariche della vicina erano molteplici e settoriali:

- i *consoli*: venivano eletti ogni anno e dovevano garantire il buon funzionamento dell'istituzione;
- i *sindaci*: dovevano vigilare sull'operato dei consoli;
- i *contraddittori*: avevano lo scopo di sostenere sempre la tesi contraria dei consoli, al fine di presentare uno spunto per la dialettica (che altrimenti sarebbe potuta essere dominata dalle persone più istruite);
- il *cancelliere*: solitamente era un notaio o una persona che sapeva scrivere bene, aveva il compito di redigere gli atti delle sedute e li conservava;
- il *camparo*: o guardia campestre, vigilava sui frutti dei campi e poteva punire i trasgressori dei regolamenti;
- il *saltari*: o guardai boschiva, vigilava sui pascoli e sul patrimonio forestale (*saltus*=bosco);
- il *massaro*: tesoriere, raccoglieva le quote della vicina.

Gestione e diritti acquisiti

La vicina di solito gestiva il mulino, il torcolo (il torchio), l'hostaria (la taverna), con la possibilità di alloggiare viandanti e fornire loro il vitto, la razzica (segheria) e la prestineria (forneria).

Inoltre provvedeva in caso di bisogno a retribuire l'avvocato, il medico, e il sacrestano che aveva il compito di campanaro (che regolava lo scorrere del tempo col suono delle campane).

Questi sono alcuni diritti acquisiti che possedevano le vicinie e vennero riconosciuti alle autorità comunali con l'abolizione del 1806:

- *Jus plantandi*: il Comune affidava ai Vicini parte del territorio comunale affinché avessero il diritto di piantarvi castagni e raccoglierne i frutti, dietro pagamento di una piccola tassa.

Vicina 4

- *Jus legnandi et patusandi*: era il diritto di tagliare legna e raccogliere pattume (*patùs*) nei boschi comunali, sempre osservando determinate regole e pagando una quota.
- *Jus stramandi*: consisteva nel mettere all'asta ogni autunno il diritto di cospargere con strame le strade del paese: durante l'inverno gli animali e la popolazione riversavano le deiezioni su questo manto, che assorbiva. A

primavera il beneficiario ripuliva le strade e concimava i suoi campi.

I forestieri

Il 7 settembre 1764 il Senato Veneto emette la deliberazione che permette di prendere parte alle deliberazioni della vicinia ai *forestieri* risidenti in un paese da più di 50 anni. Da qui nasce la distinzione tra gli Antichi Originari ed i Nuovi Originari.

Infatti nella vicinia solamente gli Antichi Originari godevano dei diritti civili, mentre ai forestieri erano soggetti solo agli oneri, come il pagamento delle tasse, spesso in forma maggiorata.

Fonte: wikipedia [<http://it.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36996193>]